



COMUNE DI VITERBO

SETTORE URBANISTICA E CENTRO STORICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE

Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione n. 111 del 29/10/2004.

INDICE

Premessa	pag. 3
Normativa vigente.....	pag. 4
Definizioni	pag. 5
Disposizioni	
Art. 1 - Campo di applicazione e linee guida per le installazioni	pag. 7
Art. 2 - Distinzione del territorio in Zone omogenee	pag. 8
Art. 3 - Installazioni all'interno dei centri storici- Zona A	pag. 9
Art. 4 - Installazioni all'interno delle aree di espansione o saturazione edilizia a carattere residenziale - Zona R	pag. 10
Art. 5 - Installazioni all'interno delle aree periferiche a carattere prevalentemente produttivo, commerciale, artigianale o industriale, scarsamente popolate - Zona P	pag. 11
Art. 6 - Installazioni in aree extraurbane non comprese nelle precedenti Zone A, R, P e caratterizzate prevalentemente da assenza di edifici - Zona E	pag. 11
Art. 7 - Siti sensibili protetti	pag. 11
Art. 8 - Tipologie dei siti interessati da installazione di Impianti	pag. 11
Art. 9 - Norme di tutela ambientale, paesaggistica e della salute pubblica	pag. 14
Art. 10 - Procedimento amministrativo per il rilascio del titolo autorizzativo	pag. 15
Art. 11 - Pareri di competenza dell'ARPALazio	pag. 18
Art. 12 - Ultimazione dei Lavori e verifica dell'impianto	pag. 19
Art. 13 - Comunicazione di entrata in esercizio dell'Impianto	pag. 19
Art. 14 - Modifiche agli Impianti esistenti.....	pag. 19
Art. 15 - Verifiche periodiche della idoneità e funzionalità dell'Impianto	pag. 20
Art. 16 - Decadenza del Titolo autorizzativo	pag. 20
Art. 17 - Atto unilaterale d'obbligo da parte del Gestore nel caso di installazioni su immobili comunali	pag. 21
Art. 18 - Piani di Risanamento delle reti di telefonia cellulare	pag. 21
Art. 19 - Piani di Sviluppo della rete per copertura cellulare	pag. 22
Art. 20 - Catasto comunale degli Impianti radio-base	pag. 23
Art. 21 - Monitoraggio del territorio	pag. 23
Art. 22 - Norme transitorie	pag. 24
Art. 23 - Fondo speciale per il risanamento ambientale	pag. 24
Art. 24 - Commissione tecnica di valutazione	pag. 24
Art. 25 - Sanzioni	pag. 25
Modello n.1 - Scheda tecnica per la formazione del catasto comunale degli impianti	
Modello n.2 - Elenco dei siti sensibili protetti	

PREMESSA

Nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente è riservata dell'Amministrazione Comunale la facoltà di *“adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”* (Legge n.36 del 22/02/2001 art.8 comma 6), al fine di tutelare la salute pubblica e provvedere ad azioni di controllo nell'utilizzazione del territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale intende:

- perseguire l'obiettivo della minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio, con il progresso delle tecnologie disponibili e nel rispetto dei limiti cautelativi imposti dalla legge a tutela della salute pubblica;
- favorire le installazioni tecnologicamente avanzate al fine di ridurre le esposizioni alle onde elettromagnetiche;
- garantire un'informazione trasparente alla cittadinanza in merito alla esposizione del territorio alle emissioni elettromagnetiche;
- promuovere un idoneo inserimento, il meno invasivo possibile, degli impianti nel paesaggio urbano.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si prefigge di:

- attuare un sistematico controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici mediante un'adeguata attività di monitoraggio ambientale da effettuarsi con l'ausilio dell'ARPALazio e/o di altri organismi abilitati;
- incrementare le azioni di tutela del patrimonio storico, architettonico e monumentale della città privilegiando la localizzazione su siti pubblici ed installazioni a basso impatto;
- promuovere, anche di concerto con i Gestori degli impianti, organici programmi di riqualificazione e risanamento ambientale delle aree interessate da installazioni costituenti particolare impatto visivo ed ambientale e/o determinanti forte concentrazione.

Il Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare detta, nell'ambito delle competenze comunali definite dalle norme vigenti, criteri per meglio indirizzare le scelte localizzative degli impianti; per vigilare sulla loro corretta attivazione ed esercizio; per assicurare un sistematico monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, anche mediante la formazione di una banca dati (catasto), relativa alle installazioni presenti sul territorio comunale.

Al fine di consentire una tempestiva e corretta informazione alla cittadinanza in materia di elettrosmog è prevista una periodica ed idonea pubblicizzazione dei dati relativi alle campagne di monitoraggio effettuate e/o programmate.

L'Amministrazione Comunale intende inoltre istituire, con i proventi derivanti dalla locazione di immobili comunali per l'installazione di impianti radiobase, un Fondo speciale – vincolato - da utilizzare per finanziare progetti ed opere di riqualificazione urbana, in particolare, in aree prossime alle installazioni stesse.

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

- **Decreto Ministero dell’Ambiente n. 381 del 10/09/98** – “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”.
- **Decreto 18/05/1999** – “Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica”.
- **Legge n.36 del 22/02/2001** “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
- **D.P.R. n.380 del 06/06/2001** “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
- **D.P.C.M. 08/07/2003** – “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.
- **Decreto 22/07/2003** – “Modalità per l’acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica”.
- **Decreto Legislativo n. 259 del 01/08/2003**, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”.
- **Decreto 27/11/2003** – “Proroga dei termini per l’acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica”.
- **Decreto 24 giugno 2004** - “Sostituzione dell’art. 1, commi 1 e 2, del decreto direttoriale 22 luglio 2003, concernente le modalità per l’acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica”.

DEFINIZIONI

- **Impianto “radio base” per telefonia mobile cellulare**

Manufatto composto da una o più antenne, da una centralina, da apparati tecnologici e da un organico sistema di supporto statico destinato al collegamento radio dei terminali mobili con la rete; sono oggetto del presente regolamento le stazioni radio di terra, come sopra descritte, che emettono onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz (art.1 DPCM 8/7/2003).

- **Impianti a microcelle**

Impianti con potenza immessa in antenna inferiore a 5 watt (microcelle), di ridotte dimensioni, con funzione di copertura del territorio a corto raggio.

- **Impianti carrati**

Impianti mobili composti da antenna, centralina e carrello di spostamento; l'antenna può, eventualmente, essere assicurata contro il ribaltamento mediante stralli non infissi a terra (tiranti ancorati su zavorre).

- **Unità tecnologiche**

Centralina tecnologica contenente gli apparati elettronici di alimentazione e di trattamento dei segnali e dei dati elettronici.

- **Catasto comunale delle installazioni**

Complesso di elaborati, su supporto digitale e cartaceo, costituito dalla mappa del territorio comunale, su cui sono state censite le installazioni radio base, e da schede tecniche integrative che ne sintetizzano le specifiche caratteristiche.

- **Piani di risanamento**

Elaborati progettuali predisposti dall'Amministrazione e/o dai Gestori che interessano limitate porzioni di territorio interessate da impianti i cui livelli minimi di emissione elettromagnetica non sono conformi a quelli previsti dalla legge o che generano significativo impatto ambientale e visivo o che siano soggette a forte concentrazione per cui è opportuno prevederne allo sfoltimento.

- **Piani di sviluppo della rete**

Elaborati progettuali prodotti dai Gestori inerenti le previsioni di sviluppo della rete nel medio e lungo periodo.

- **Potenza dell'impianto**

Potenza massima dell'impianto dichiarata dal gestore all'atto della presentazione della documentazione finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo.

Per potenza dell'impianto deve intendersi quella misurabile al connettore di antenna di ciascuna schiera di dipoli costituenti il sistema radiante; in nessun caso essa può essere superata anche in condizione di massimo esercizio.

- **Zone di pericolo in termini di radioprotezione**

Aree opportunamente delimitate, mediante apposite segnalazioni, ed interdette all'accesso di persone non specializzate e tali che nessuno possa, inavvertitamente, essere sottoposto ad un irraggiamento superiore a quello massimo previsto in termini di legge.

- **Recettori sensibili**

Le singole unità immobiliari destinate a residenza o ad altre attività che comportino presenza continuativa di persone ed, in generale, tutte le aree urbane interessate dai campi prodotti dalle emissioni elettromagnetiche provenienti da stazioni radiobase.

- **Siti sensibili protetti**

Edifici o aree che, per la particolare funzione sociale svolta, non debbono essere interessati da installazioni di impianti radiobase di potenza superiore a 5 Watt.

- **Limiti di esposizione**

Valori limite di esposizione alla *Intensità di campo elettrico* E (V/m), alla *Intensità di campo Magnetico* H (A/m) ed alla *Densità di Potenza* D (W/mq) prodotti da impianti per diverse frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 08/07/2003 ed alla tabella 1 del relativo allegato B.

- **Valori di attenzione**

Valori cautelativi di esposizione alla *Intensità di campo elettrico* E (V/m), alla *Intensità di campo Magnetico* H (A/m), alla *Densità di Potenza* D (W/mq), prodotti da impianti per tutte le frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 08/07/2003 ed alla tabella 2 del relativo allegato B.

- **Obiettivi di qualità**

“Criteri localizzativi” degli impianti, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni a migliorie tecnologiche indicati dalle normative regionali secondo le competenze definite dalla legge.

“Valori limite” per *Intensità di campo elettrico* E (V/m), *Intensità di campo Magnetico* H (A/m) e *Densità di Potenza* D (W/mq) prodotti da impianti per tutte le frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, stabiliti dalle leggi dello Stato, per “aree intensamente frequentate”, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 08/07/2003 ed alla tabella 3 del relativo allegato B.

- **Riduzione a conformità**

Riduzione dei contributi dei campi magnetici nel caso di esposizioni multiple generate da diverse sorgenti, come specificato all'art. 5 del D.P.C.M. del 08/07/2003 e relativo allegato C.

- **Area di ricerca**

Zona del territorio comunale, di diametro non superiore a 200 m, individuata da operatori di telefonia mobile per la ricerca puntuale di un sito idoneo e disponibile per la collocazione di nuove installazioni radio base.

DISPOSIZIONI

Art. 1

Campo di applicazione e linee guida per le installazioni

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Il presente Regolamento adotta, quali limiti massimi ammissibili, i valori di emissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dalla normativa nazionale vigente, nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.

L'installazione degli Impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia radiomobile (GSM, ETACS, UMTS, DCS, DECT, etc.), può essere autorizzata nel rispetto delle normative nazionali vigenti in materia di salvaguardia della salute pubblica e nel rispetto dei criteri di tutela dell'immagine urbana, della qualità ambientale e paesaggistica, dei monumenti, delle aree archeologiche e delle aree naturali protette adottati dal Comune e dagli Enti preposti a tale compito.

Il Comune provvede al controllo del rispetto dei limiti delle emissioni elettromagnetiche, imposti dalla legge, con particolare riferimento ai centri abitati; l'attività di vigilanza e monitoraggio è svolta istituzionalmente dall'ARPALazio; il Comune può avvalersi anche dell'eventuale contributo di soggetti (associazioni, istituti, fondazioni) autorizzati alla certificazione.

I risultati dei monitoraggi sono periodicamente resi pubblici a cura dell'Amministrazione Comunale attraverso idonei mezzi di informazione; i suddetti dati saranno pubblicati in maniera tale da rendere agevole il raffronto diretto con i valori limite ammessi dalla legge nazionale.

Il servizio di telefonia mobile dovrà essere garantito sul territorio con il minimo numero di stazioni possibile fatto salvo lo standard di qualità del servizio di telefonia mobile previsto dalla legge.

Il criterio di localizzazione degli impianti per la copertura di segnale sul territorio deve favorire, comunque, i più bassi valori possibili delle emissioni elettromagnetiche prodotte dagli apparati; inoltre, la tipologia delle installazioni radio-base deve essere tale da determinare il minor impatto ambientale e visivo; la loro ubicazione deve interessare, in via preferenziale e prioritaria, siti pubblici di proprietà comunale; solo nel caso di indisponibilità di tali siti è ammessa, nell'ambito delle "aree di ricerca", l'ubicazione su immobili privati o di altri Enti.

Più in generale, l'Amministrazione intende favorire, in via prioritaria, l'adozione di tipologie di impianti che garantiscono un basso impatto (ove possibile antenne a parete, sistemi a microcelle, centraline interrate, apparati di mimetizzazione, mascheramento vegetazionale con siepi e alberature) e promuovere soluzioni che implicano la condivisione dello stesso impianto da parte di più Gestori, fatto salvo il contenimento dei livelli delle emissioni elettromagnetiche complessivi nei limiti cautelativi imposti dalla legge.

Il presente Regolamento sarà sottoposto ad una periodica revisione almeno biennale a cura della competente Commissione Tecnica di cui al successivo art. 24 e sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 2 Distinzione del territorio in Zone omogenee

Il presente regolamento distingue il territorio comunale in quattro zone omogenee caratterizzate da differenti livelli di sensibilità ambientale determinati in relazione alla presenza di impianti radio base.

- **Zona A:** centri storici del capoluogo e delle frazioni; comprende le sottozone A₁ e A₂ di PRG
- **Zona R:** aree di espansione o saturazione edilizia a carattere residenziale; comprende le Zone B, C, F, G₂ di PRG
- **Zona P:** aree periferiche a prevalente carattere produttivo, commerciale, artigianale o industriale, scarsamente abitate
- **Zona E:** aree extraurbane non ricomprese nelle precedenti Zone **A**, **R**, **P** e caratterizzate da un edificato residenziale di tipo non intensivo

Per ciascuna delle suddette Zone, in sede di rilascio del titolo autorizzativo, ad integrazione della documentazione richiesta in conformità alle prescrizioni vigenti, devono essere prodotti, dal soggetto richiedente, elementi sufficienti per consentire l'opportuna preventiva valutazione dell'inserimento urbanistico e dell'impatto visivo ed ambientale prodotto dall'installazione proposta.

ZONA A	Centri storici	Zone dove è consentita l'installazione con l'utilizzo di sistemi tecnologici esclusivamente a <u>basso impatto ambientale e visivo</u> . Prescrizioni: Il Gestore deve fornire idonea documentazione atta a consentire, al competente ufficio comunale ed alla commissione tecnica, di valutare l'inserimento dell'impianto nel contesto storico urbano circostante.
ZONA R	Aree urbane a vocazione residenziale	Zone dove è consentita l'installazione con l'utilizzo di sistemi tecnologici a <u>impatto ambientale e visivo controllato</u> . Prescrizioni: Il Gestore deve fornire idonea documentazione atta a consentire, al competente ufficio comunale ed alla commissione tecnica, di valutare l'inserimento ambientale e visivo dell'impianto nel contesto urbano circostante.
ZONA P	aree periferiche a carattere commerciale, industriale, artigianale	Zone periferiche a scarsa densità abitativa, caratterizzate prevalentemente da attività produttive. Prescrizioni: Nessuna prescrizione particolare in merito alla documentazione atta a consentire, al competente ufficio comunale ed alla commissione tecnica, di valutare l'inserimento ambientale e visivo dell'impianto nel contesto circostante.

ZONA E	aree extraurbane	Zone dove è consentita l'installazione con l'utilizzo di sistemi tecnologici ad <u>impatto ambientale e visivo controllato</u> . Prescrizioni: Il Gestore deve fornire idonea documentazione atta a consentire, al competente ufficio comunale ed alla commissione tecnica, di valutare l'inserimento ambientale e visivo dell'impianto nel contesto circostante.
--------	------------------	--

Il Comune, anche attraverso la suddetta classificazione del territorio, contribuisce ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ed a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 3

Installazioni all'interno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni (Zona A)

L'Amministrazione Comunale intende incrementare le azioni di tutela e riqualificazione dei centri storici attraverso organici interventi, eventualmente da concertare con i soggetti gestori, finalizzati alla razionalizzazione degli impianti, alla riduzione del loro impatto ambientale e visivo, all'eventuale sfofitamento degli impianti già installati.

In tale Zona, oltre a rispettare i parametri di legge in materia di emissioni elettromagnetiche, così come stabiliti dalla normativa nazionale a tutela della salute pubblica, deve essere prestata particolare attenzione agli aspetti connessi alla salvaguardia del decoro urbano ed alla tutela dell'aspetto storico-artistico-architettonico della città e dei suoi monumenti.

L'installazione degli impianti fissi, comprese le relative pertinenze e recinzioni, dovrà risultare compatibile anche con i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'Ornato e l'Arredo urbano ovvero la relativa istanza essere sottoposta anche all'esame preventivo dell'apposita Commissione Zona A, Ornato e Arredo Urbano

La progettazione di ciascun impianto e la proposta di localizzazione devono essere effettuate ponendo, sin dalle fasi preliminari, particolare riguardo all'impatto ambientale e visivo che l'installazione determina.

In sede di presentazione del titolo autorizzativo dovrà essere prodotta, in via preliminare da parte del soggetto proponente, anche la documentazione inerente la dimostrazione degli effetti determinati dall'installazione con particolare riferimento ai risultati prospettici, paesaggistici ed architettonici prodotti mediante idonea rappresentazione fotografica, ante e post operam, adeguata ipotesi di inserimento ambientale da conseguirsi con l'ausilio della tecnica del fotomontaggio

Negli elaborati di progetto devono, in particolare, essere evidenziati i distacchi dal filo della facciata del/i fabbricato/i adiacente/i, le altezze massime degli impianti e le relazioni con gli spazi circostanti.

L'efficacia del titolo abilitativo è subordinata all'acquisizione dei Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli ove presenti.

Al fine di evitare la concentrazione di più impianti sullo stesso fabbricato è ammessa l'installazione da parte di più di due Gestori a condizione che si utilizzino impianti condivisi. Il Comune si riserva di rendere disponibili alla locazione propri immobili, anche in prossimità del perimetro delle mura civiche, al fine di consentire l'installazione di nuovi

impianti e l'eventuale delocalizzazione, in particolare, di quelli ricadenti nell'ambito dei centri storici.

L'installazione dei nuovi impianti sia su immobili pubblici che privati deve essere preceduta, anche a cura dei gestori, da una preventiva campagna di informazione a favore dei cittadini che per ragioni abitative o di lavoro risiedono in prossimità dell'impianto.

Nel caso di immobili condominiali è, comunque, richiesto il consenso dell'unanimità dei Condomini del fabbricato che ospita l'impianto, rientrando la sua installazione nella fattispecie delle innovazioni.

Art. 4

Aree di espansione o saturazione edilizia a carattere residenziale ricomprese nelle Zone B, C, F, G₂ di PRG (**Zona R**)

In assenza di particolari condizioni di incompatibilità, è consentita l'installazione di impianti su manufatti esistenti laddove le specifiche caratteristiche morfologiche degli stessi, ne attenuano l'impatto ambientale e visivo; è, inoltre, ammessa la collocazione di impianti sui pali di pubblica illuminazione e torri faro.

E', altresì, consentita l'installazione di più impianti su sostegni già destinati al servizio di telefonia cellulare a condizione che la somma dei contributi delle emissioni elettromagnetiche sia contenuta nei limiti previsti dalla legge.

L'installazione dei nuovi impianti sia su immobili pubblici che privati deve essere preceduta, anche a cura dei gestori, da una preventiva campagna di informazione a favore dei cittadini che per ragioni abitative o di lavoro risiedono in prossimità dell'impianto.

Nel caso di immobili condominiali è, comunque, richiesto il consenso dell'unanimità dei Condomini del fabbricato destinato ad ospitare l'impianto, rientrando la sua installazione nella fattispecie delle innovazioni.

Art. 5

Installazioni all'interno di aree periferiche a carattere prevalentemente produttivo, commerciale, artigianale o industriale, scarsamente abitate (**Zona P**)

In assenza di particolari condizioni di incompatibilità, è consentita l'installazione di impianti su manufatti esistenti e su aree libere, sulle coperture dei fabbricati, su pali per la pubblica illuminazione, su torri faro, su tralicci isolati o sostegni diversi anche destinati ad altri scopi. E' ammessa l'installazione di più impianti sullo stesso immobile o su sostegni già destinati al servizio di telefonia cellulare a condizione che la somma dei contributi delle emissioni elettromagnetiche sia contenuta nei limiti previsti dalla legge.

Art. 6

Aree extraurbane non ricomprese nelle precedenti Zone **A, R, P** e caratterizzate da un edificato residenziale di tipo non intensivo (**Zona E**)

L'Amministrazione Comunale, al fine di tutelare l'integrità del territorio, privilegia le installazioni a basso impatto ambientale e visivo; in particolare, nelle zone di salvaguardia ambientale, al fine del rilascio del titolo autorizzativo, sono necessarie specifiche valutazioni di inserimento dell'impianto nel contesto ambientale e l'ottenimento del Nulla Osta preventivo da parte degli Enti preposti alla tutela, laddove necessario.

Gli impianti, qualora collocati su territorio collinare o in territorio aperto a prevalente destinazione agricola o boschiva, non devono determinare forte impatto visivo sia per dimensioni che per colore, fatte salve le esigenze militari e civili connesse alla sicurezza.

Non è consentita la costruzione di nuove strade o infrastrutture aeree (linee elettriche, telefoniche, ecc.) ad esclusivo servizio del sito interessato dall'installazione.

Art. 7

Siti sensibili protetti

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, intende escludere la possibilità di installare impianti di stazioni radio base per telefonia cellulare sopra, o nelle immediate vicinanze, di:

1. OSPEDALI e CASE DI CURA, PUBBLICI e PRIVATI
2. EDIFICI AD USO SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICI e PRIVATI
3. ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE e ISTITUTI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA
4. EDIFICI PER IL RIPOSO DEGLI ANZIANI
5. EDIFICI PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE DI PERSONE INFERME

Il modello n.2 allegato al presente Regolamento riporta l'elenco degli immobili attualmente classificati come "siti sensibili protetti"; il Consiglio Comunale, attraverso apposita deliberazione e se necessario, può integrare, modificare ed aggiornare tale elenco anche su proposta dei Consigli Circoscrizionali.

Art. 8

Tipologie dei siti interessati da installazione di impianti

a. Installazioni su aree comunali

Il Comune intende privilegiare la collocazione di impianti radiobase su immobili pubblici rispetto ad equivalenti siti privati ed, allo scopo, rende disponibili fabbricati ed aree iscritti nel proprio patrimonio immobiliare favorendo, in via preferenziale, le strutture dismesse, le aree inutilizzate, i parcheggi.

Tali siti sono resi noti ai Gestori a mezzo di specifica cartografia.

Nel caso di impianti da installare su immobili di proprietà comunale, la Giunta Comunale, sentito il parere dell'Ufficio competente, delibera la disponibilità dell'immobile su cui installare l'impianto; concluso positivamente l'iter istruttorio, il rilascio del titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto avviene previa stipula di apposita Convenzione con il Gestore.

b. Installazioni su aree private e su edifici privati

L'installazione di impianti su siti privati (terreni o fabbricati) è consentita a condizione che sia dimostrata l'impossibilità ad ubicare l'impianto su altri siti idonei di proprietà comunale ed anche l'impossibilità ad adottare, se del caso, ulteriori accorgimenti tecnici e tecnologici per garantire, sull'area comunale, l'assolvimento delle funzioni tecniche necessarie.

Le installazioni sugli edifici esistenti dovranno, ove possibile, prevedere il riuso di volumi tecnici di pertinenza degli immobili stessi.

c. Installazione su aree vincolate soggette a tutela

Per le installazioni su immobili soggetti a vincolo di cui al D.Lgs 42/2004, su aree archeologiche, su aree naturali protette, su aree caratterizzate da presenza boschiva e su aree di pertinenza dei monumenti, prima del rilascio del titolo abilitativo dovrà essere acquisito il parere preventivo degli Enti preposti alla tutela.

d. Installazioni presso o in prossimità di fabbricati residenziali e condominiali

Nel caso della previsione di nuove installazioni in prossimità di abitazioni private, i relativi occupanti ed i proprietari degli immobili ricadenti in prossimità dell'impianto, devono essere portati a conoscenza della proposta anche a cura del soggetto proponente.

Nel caso particolare di installazioni presso fabbricati condominiali, l'amministratore del condominio deve dare preventiva informazione agli inquilini residenti circa la proposta di stipula del contratto di locazione degli spazi destinati ad ospitare nuovi Impianti; tale informazione deve comprendere necessariamente i dati sulle caratteristiche tecniche dell'impianto proposto; le stesse informazioni devono essere estese, sempre a cura dell'Amministratore, agli abitanti di eventuali fabbricati adiacenti al luogo proposto per la nuova installazione.

La copia della delibera assembleare del condominio interessato dalla nuova installazione deve essere allegata alla domanda presentata ai fini del rilascio del titolo autorizzativo.

e. Installazioni temporanee in siti occasionali

Nel caso dovesse essere necessario autorizzare l'attivazione di un servizio temporaneo ed occasionale connesso ad eventi speciali, il Comune si riserva - acquisito il parere preventivo dell'ARPALazio - di concedere titoli temporanei per autorizzare l'installazione di impianti mobili del tipo "carrati", sia su suolo privato che pubblico.

I titoli autorizzativi sono, in questo caso, corredati da apposite convenzioni recanti anche il termine di durata massima di esercizio dell'impianto.

Nel caso di siti comunali tali installazioni sono sottoposte, oltre a quanto indicato nella Convenzione, al pagamento della tassa Comunale di occupazione del suolo Pubblico.

Anche in tali casi è fatto obbligo al gestore di apporre sull'impianto una targa informativa indicante il proprio nominativo, il nome dell'Impresa installatrice, il termine di inizio e fine attività di esercizio.

L'impianto deve essere alimentato dalla normale rete elettrica; è consentito l'uso di generatori purché conformi alle norme disciplinanti le emissioni acustiche.

Al momento della rimozione dell'impianto il gestore deve ripristinare, a propria cura e spese, eventuali manomissioni delle aree utilizzate ripristinando lo stato originario dei luoghi.

Per le installazioni temporanee su aree destinate a parcheggio pubblico o di uso pubblico, il gestore dell'impianto è tenuto a richiedere il preventivo assenso delle Società di gestione

del parcheggio e concordare, oltre alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico, un' indennità commisurata ai mancati introiti registrati nel periodo di occupazione. Le installazioni che interessano, direttamente o indirettamente, sedi stradali devono essere conformi alla normativa in materia di sicurezza e circolazione stradale.

f. Installazioni su lastrici solari, terrazzi praticabili, avancorpi

Per le installazioni sui lastrici solari, terrazzi ed avancorpi edilizi, il gestore dell'impianto è tenuto a individuare, ai fini della sicurezza, eventuali zone interdette alle persone non autorizzate; tali aree devono risultare opportunamente delimitate con recinzione e segnalate, anche con l'apposizione di cartelli di pericolo e di divieto, in modo che nessuno possa risultare inavvertitamente sottoposto ad un irraggiamento superiore ai limiti di legge. Devono, inoltre, essere adeguatamente verificati i requisiti statici dei supporti e delle strutture edilizie sottostanti.

g. Installazioni a parete e su facciate

Gli impianti installati su facciate devono produrre il minor impatto possibile sull'edificio e per essi dovranno essere effettuate le opportune valutazioni di inserimento ambientale considerando specificatamente lo stato ante post operam.

Per tali installazioni dovranno, comunque, essere verificati i criteri di protezione dalle emissioni elettromagnetiche previsti dalla legge ed, in particolare, dovranno essere previste soluzioni di "schermatura" e "radioprotezione" del cosiddetto "retrolobo"; tali installazioni non possono essere posizionate a distanza inferiore a ml 2 da finestre, porte e lastrici praticabili.

Devono, inoltre, essere opportunamente verificati i requisiti di resistenza statica dei sostegni, del supporto e della struttura edilizia sottostante.

h. Installazioni di antenne di natura diversa dalla telefonia mobile

Per i ripetitori radiofonici, gli impianti di trasmissione dati e video-comunicazione, ivi compresi quelli di natura amatoriale sia terrestri che satellitari, valgono le norme nazionali e regionali predisposte per tali fattispecie di Impianti.

Tali dispositivi, nel caso di potenza pari o superiore a 5 Watt, sono comunque assoggettati alla stessa procedura amministrativa prevista per il rilascio del titolo autorizzativo e sottoposti agli stessi controlli sistematici di monitoraggio previsti per le installazioni di telefonia mobile.

i. Mimetizzazione e mascheratura delle installazioni

Gli impianti installati, nel rispetto dei criteri di inserimento ambientale definiti dal presente regolamento, dovranno generalmente conservare la propria riconoscibilità; essi possono essere soggetti a opere di mimetizzazione o camuffamento (es. finte alberature, finti camini, finti lampioni, ecc.) solo in particolari circostanze e se espressamente previsto nel progetto approvato dall'Amministrazione Comunale in sede di rilascio del titolo autorizzativo.

Sono, comunque, ammesse schermature realizzate con vere alberature e siepi capaci di mitigarne l'impatto visivo.

j. Installazione su immobili a carattere pubblico

Anche per le installazioni su edifici pubblici, con destinazione residenziale o non, è prevista una specifica informazione rivolta ai soggetti che utilizzano abitualmente l'edificio. In sede di localizzazione e progettazione degli impianti dovrà essere assicurata, in particolare, la salvaguardia dell'aspetto e la godibilità degli edifici e delle aree di pertinenza, con particolare riferimento agli effetti prospettici, paesaggistici ed architettonici. Anche nel caso di immobili pubblici ricadenti nei centri storici, l'installazione di impianti radio base è subordinata, oltre che al parere della Commissione tecnica, a quello della Commissione Zone A, Ornato e Arredo Urbano.

Art. 9

Norme di tutela, ambientale, paesaggistica e della salute pubblica

L'installazione degli impianti per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia radiomobile, può essere autorizzata purché siano prioritariamente rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica e i limiti cautelativi di emissione previsti dalla normativa nazionale vigente. L'Amministrazione Comunale privilegia installazioni a basso impatto che non pregiudicano l'aspetto ambientale e paesaggistico dei luoghi, con particolare riferimento ai centri storici, ai monumenti, alle aree archeologiche ed alle aree naturali protette.

a. Sicurezza statica delle installazioni

Per impianti dotati di propria struttura di supporto quale pali, tralicci, carrelli mobili, posti a qualsiasi altezza dal suolo e di qualsiasi dimensione, è necessaria la relativa verifica statica, a firma di tecnico abilitato, corredata da relazione di calcolo, relazione sui materiali e disegni esecutivi.

Le valutazioni statiche dovranno essere estese anche alle strutture di appoggio e ancoraggio dell'impianto specie per le installazioni su tetti, lastrici solari ed avancorpi orientati verso suolo pubblico.

Per impianti direttamente supportati da strutture murarie quali torrioni, facciate, solai, è sufficiente la dichiarazione asseverata del tecnico progettista in merito alla sicurezza statica del manufatto.

b. Impianti del tipo a "microcelle"

Possono essere autorizzate, in specifici ambiti territoriali, idonee iniziative finalizzate ad uno sviluppo maggiormente organico del servizio mediante l'utilizzo di uno o più impianti a microcella in modo da assicurare la copertura del servizio con il minor impatto ambientale visivo e la più contenuta generazione di campo elettromagnetico.

Tali iniziative, corredate da idonei elaborati progettuali, dovranno comunque acquisire i pareri preventivi dell'ARPALazio.

c. Installazioni in prossimità di altre fonti elettromagnetiche

Per le installazioni poste a ridosso o in prossimità delle linee elettriche di alta e media tensione, delle linee di alimentazione elettrica della rete ferroviaria e delle cabine di trasformazione, dovrà essere preventivamente valutato - attraverso uno specifico studio di fattibilità - il livello complessivo delle emissioni elettromagnetiche derivante dal nuovo impianto; ad intervenuta installazione dovrà essere misurato e controllato il livello

complessivo effettivo dei campi prodotti che, se necessario, dovrà essere ricondotto entro i limiti previsti dalla legge vigente.

d. Informazione alla popolazione

L'Amministrazione Comunale provvede, con periodicità almeno semestrale, alla pubblicazione degli esiti del monitoraggio e delle misurazioni delle sorgenti di radiofrequenze effettuate dall'ARPALazio o, in subordine, da soggetti terzi autorizzati; i gestori, previa concertazione con il Comune, sono chiamati a contribuire nelle attività connesse alla campagna di formazione ed informazione alla cittadinanza in merito agli eventuali rischi connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dalle stazioni radio base e simili, nonché agli accorgimenti adottati per tutelare la salute dei cittadini.

Art. 10

Procedimento amministrativo per il rilascio del titolo autorizzativo

Il titolo autorizzativo, Permesso di Costruire o D.I.A., è rilasciato dallo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive del Comune di Viterbo; è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocarlo per motivi di interesse pubblico.

Il procedimento per il perfezionamento del titolo autorizzativo è regolato dalla normativa vigente e rilasciato con le modalità in uso presso il Settore competente.

Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato indica al richiedente il nome del Responsabile del Procedimento.

Il procedimento amministrativo viene avviato solo a seguito di verifica della completezza della documentazione prescritta.

Acquisita la documentazione è compito dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive trasmetterne copia all' ARPALazio (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio) per l'ottenimento del parere preventivo necessario al rilascio del titolo autorizzativo.

Nel caso di installazioni su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, il titolo abilitativo diventa efficace solo a seguito dell'acquisizione del Nulla Osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Ai fini del rilascio del titolo autorizzativo potranno essere prese in considerazione soltanto le proposte già contenute nel Piano di Sviluppo della rete di cui al successivo art. 19 e ricomprese nelle "aree di ricerca", salvo le eventuali richieste di nuova installazione a carattere temporaneo di cui al punto e) del precedente articolo 8. .

Il Piano di Sviluppo della rete, a cura dei gestori, ha valore di proposta pianificatoria di massima.

Il rilascio del titolo autorizzativo è, comunque, subordinato alla verifica di compatibilità del progetto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi decreti di attuazione.

L'istanza di autorizzazione - conforme al modello A dell'allegato n. 13 del D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", predisposto su supporto informatico per la costituzione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale - deve essere corredata della documentazione comprovante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità delle emissioni

elettromagnetiche di cui alla citata legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi decreti di attuazione.

Le suddette istanze devono essere, inoltre, corredate dagli allegati previsti dallo stesso Codice delle comunicazioni elettroniche oltre che dalla particolare documentazione fotografica richiesta allo scopo di valutare l'impatto ambientale e visivo prodotto dal nuovo impianto e dalla documentazione attestante la sicurezza statica dell'impianto

In caso di una pluralità di proposte di nuovi impianti su uno stesso sito, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna non superiore ai 20 Watt - fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra richiamati - è sufficiente la Denuncia di Inizio Attività conforme ai modelli predisposti dal Comune e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13 del succitato Codice delle comunicazioni elettroniche.

Copia dell'istanza, ovvero della Denuncia, viene inoltrata contestualmente all'ARPA Lazio, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza nel rispetto al vigente codice della privacy.

Il Responsabile del Procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine per il rilascio del titolo autorizzativo inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività per nuove installazioni, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego, fatte salve le eccezioni di cui al comma 8 dell'art. 87 del D.Lgs n.259 del 01/08/2003.

In generale, la domanda per il rilascio del titolo autorizzativo per l'installazione di un nuovo impianto radiobase deve recare i dati anagrafici del richiedente, deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere una sintetica descrizione tecnica dell'intervento proposto e recare in allegato la seguente documentazione:

- scheda tecnica dell'impianto con indicati frequenza, marca e modello di antenna da installare, potenza fornita al connettore d'antenna del sistema irradiante;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale dell'impianto in condizioni di massimo livello di esercizio; in tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado di angolazione, l'attenuazione del campo; i dati di cui sopra dovranno essere ripetuti in caso dell'esercizio di più bande di frequenza (TACS, GSM, UMTS o altre bande); deve essere indicata, tra l'altro, l'altezza del centro elettrico, la potenza del

sistema irradiante, il “guadagno” in dBi, l’eventuale “tilt” elettrico e/o meccanico e quanto altro utile alla completa definizione tecnologica del manufatto;

- mappa aerofotogrammetria del territorio circostante l’impianto, in scala non superiore a 1:2.000, contenente in particolare l’indicazione del punto di installazione dell’impianto con rappresentazione della zona per un raggio di almeno 300 metri e l’indicazione delle curve di livello altimetrico, dei “siti sensibili” (edifici) presenti e/o in costruzione, con la specifica del numero dei piani fuori terra, la relativa altezza nonché la destinazione d’uso prevalente;
- planimetria generale del progetto dell’impianto in situazione ante e post operam in scala non inferiore a 1:500, con indicazione del Nord geografico;
- stralcio del P.R.G.;
- stralcio del PTP, serie E₁ e E₂,
- stralcio planimetria catastale;
- dichiarazione del tecnico progettista in merito alla distanza dell’impianto rispetto ai “siti sensibili protetti”, così come definiti al precedente articolo 7, se presenti o in fase di realizzazione in prossimità dell’Impianto oggetto della domanda;
- documentazione fotografica del sito interessato all’installazione con indicati i punti di ripresa fotografici;
- coordinate cartesiane cartografiche per la georeferenziazione dell’antenna;
- nei casi di interventi in zona A (centri storici), R (residenziale), E (extraurbana), così come definite dal presente regolamento, una specifica relazione tecnico-illustrativa dei criteri di salvaguardia ambientale adottati ed attestante la rispondenza dell’impianto alle prescrizioni specifiche per le diverse zone di interesse;
- eventuali Nulla Osta già acquisiti degli Enti preposti alla tutela, laddove necessari;
- programma di manutenzione periodica dell’impianto;
- copia della delibera assembleare se gli immobili interessati dalle nuove installazioni hanno carattere condominiali;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del tecnico progettista in ordine alla conformità dell’impianto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge n.36 del 22/02/2001, valutati sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata;
- relazione di calcolo statico o dichiarazione asseverata del tecnico progettista in ordine alla conformità dell’impianto alle normative vigenti in materia di sicurezza statica del manufatto;
- dichiarazione asseverata del tecnico progettista in ordine alla rispondenza dell’impianto alle disposizioni della legge n.46/90 ed alla normativa antincendio;
- dichiarazione del tecnico progettista in ordine alla valutazione dell’eventuale impatto acustico nel caso di impianti dotati di generatore elettrico o apparati di climatizzazione;

- nel caso che l'impianto insista su immobili comunali, atto unilaterale d'obbligo (su schema fornito dal Comune), con il quale il Gestore s'impegna alla rimozione o spostamento degli impianti ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- nel caso di impianti posti su immobili comunali, idonea polizza fidejussoria a garanzia del ripristino dei luoghi e dello smaltimento dei materiali alla cessazione dell'esercizio dell'impianto.

La suddetta documentazione deve essere allegata alla domanda in triplice copia originale di cui una sarà restituita al richiedente al momento del rilascio del titolo autorizzativo.

L'Amministrazione Comunale, attraverso lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive, deve comunicare tempestivamente alla competente Circoscrizione l'avvio dell'istruttoria relativa all'eventuale rilascio del titolo autorizzativi.

Nel caso in cui una delle Amministrazioni o soggetti interessati abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi a cui prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti locali interessati nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente, giusta art. 87, commi 7 e 8, D.Lgs. n.259 del 01/08/2003.

Art. 11

Pareri di competenza dell'A.R.P.A.Lazio

Il parere preliminare dell'ARPALazio, da rendersi nelle forme e modi di legge sulla base documentazione fornita dal Gestore, in particolare deve contenere le seguenti valutazioni:

- valutazione del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico prodotti dall'impianto; in tale valutazione dovrà essere tenuto conto anche dei valori di fondo preventivamente rilevati in corrispondenza dei recettori sensibili;
- valutazione dell'idoneità del sito anche in relazione alla eventuale presenza di altre fonti di emissione elettromagnetica ed in relazione alla possibilità che, per ragioni non professionali, i cittadini possano subire esposizioni prolungate a campi elettromagnetici di particolare intensità;
- valutazione del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico per eventuali emissioni prodotte dall'impianto nel caso, per esempio, di installazioni dotate di un sistema di produzione di energia elettrica autonomo, di motori o ventole.

A seguito dell'installazione di ciascun impianto l'ARPALazio, come stabilito nell'apposito protocollo di intesa, effettua il controllo e monitoraggio periodico dei campi e.m. prodotti e procede al conseguente raffronto dei valori misurati con i limiti stabiliti dalla normativa nazionale dandone tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale.

Art. 12
Ultimazione dei lavori e verifica dell'impianto

Le opere necessarie all'installazione degli impianti autorizzati debbono essere realizzate, pena la decadenza del relativo titolo abilitativo, nel termine perentorio di dodici mesi dalla comunicazione del provvedimento autorizzatorio espresso ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Dell'ultimazione dei lavori di installazione, il titolare dell'impianto dovrà darne, entro dieci giorni, comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive.

Art. 13
Comunicazione di entrata in esercizio dell'Impianto

Il Gestore titolare dell'impianto deve dare comunicazione dell'entrata in esercizio di ciascun impianto allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive entro 48 ore dalla sua attivazione.

Conseguentemente alla suddetta messa in esercizio, l'impianto sarà assoggettato a verifiche di controllo circa la rispondenza dello stesso alla documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda.

Dalle relazioni di verifica dovrà risultare la conformità dell'impianto al progetto autorizzato, con particolare riguardo agli aspetti dimensionali, tecnici, tecnologici ed ai livelli di campo elettromagnetico prodotti dall'impianto nella fase di esercizio.

Art. 14
Modifiche agli impianti esistenti

Agli impianti installati non sono ammesse - salvo il rilascio di un nuovo titolo autorizzativi - le modifiche sostanziali ai sistemi radianti ed ai relativi posizionamenti di seguito dettagliati:

- interventi di sostituzione completa o parziale di dispositivi tecnologici che comportano la modifica sostanziale delle caratteristiche dell'impianto esistente;
- interventi di sostituzione della tipologia e delle dimensioni dei supporti dell'impianto;
- diversa collocazione dell'impianto.

Le richieste di modifica agli impianti dovranno essere inoltrate, a norma di legge, allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive del Comune che provvederà alla relativa comunicazione all'A.R.P.A.Lazio ed agli eventuali Enti preposti alla tutela per l'ottenimento dei prescritti pareri preventivi.

Sono, invece, escluse da tale procedura le modifiche che rientrano nelle fattispecie di seguito precisate:

- sostituzione di componenti tecnologici purché effettuate con elementi delle stesse caratteristiche e prestazioni dei precedenti e che, pertanto, rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto;
- manutenzione conservativa degli impianti tecnologici e delle strutture di sostegno;

- interventi di completa disattivazione e rimozione di impianti esistenti e bonifica del sito.

Art. 15

Verifiche periodiche della idoneità e funzionalità dell'Impianto

Ciascun impianto deve essere sottoposto al programma periodico di manutenzione in conformità a quanto dichiarato all'atto della richiesta del titolo autorizzativo.

In ogni caso, con cadenza periodica non superiore a tre anni dall'entrata in esercizio, ciascun impianto deve essere sottoposto a completa verifica di idoneità, funzionalità e conformità alle prescrizioni di legge nonché di rispondenza alla documentazione presentata all'atto della richiesta del titolo autorizzativo; le suddette verifiche, ad integrazione dei normali monitoraggi del sistema, devono essere condotte da parte del competente ufficio comunale con il supporto dell'ARPALazio o, in subordine, di laboratori specializzati abilitati alla certificazione.

Art. 16

Decadenza del titolo autorizzativo

Nel caso di irregolarità dell'impianto, ravvisata in sede di verifica e controllo, l'Amministrazione Comunale notifica al titolare dell'impianto l'atto di diffida a provvedere ad adeguare l'impianto alle leggi vigenti ed agli obblighi assunti dal gestore all'atto del rilascio del titolo autorizzativo.

L'adeguamento dell'impianto deve essere eseguito dal gestore nei termini stabiliti nell'atto di diffida.

E' fatta salva, comunque e laddove ricorrono i presupposti, la possibilità di disporre la sospensione del titolo autorizzativo come previsto nel successivo art. 25.

Nel caso di inadempienza da parte del gestore, l'Amministrazione Comunale provvede alla revoca del titolo autorizzativo ed all'emissione dell'ordinanza di disattivazione dell'impianto.

Trascorsi ulteriori 60 giorni senza che il Gestore abbia ottemperato all'ordinanza di adeguamento o disattivazione, l'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione forzata dell'impianto con spese a carico del gestore.

Art. 17

Atto unilaterale d'obbligo da parte del Gestore nel caso di installazioni su immobili comunali

La documentazione richiesta all'atto della presentazione della domanda per l'ottenimento del titolo autorizzativo all'installazione di un nuovo impianto su immobili comunali, deve contenere uno specifico atto unilaterale d'obbligo del Gestore attestante l'impegno a rimuovere, spostare l'impianto e ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale formulata al verificarsi delle seguenti circostanze:

- decadenza del titolo autorizzativi, qualora temporaneo;
- decadenza della concessione ministeriale;
- richiesta di disattivazione da parte del Comune qualora non sia possibile garantire, per motivi tecnici, i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla legge per le emissioni elettromagnetiche;
- richiesta di trasferimento dell'impianto laddove la programmazione comunale comporta la necessità di modificare la destinazione delle aree o degli edifici interessati dalle installazioni;
- cessazione dell'impianto per scelta autonoma da parte del Gestore.

A garanzia degli impegni presi dal Gestore per effetto di suddetto atto unilaterale d'obbligo ed a copertura economica di eventuali spese affrontate dal Comune nel caso di inadempimento, il Gestore deve produrre all'Amministrazione Comunale fidejussione assicurativa o bancaria di adeguato importo.

Art. 18

Piani di Risanamento delle reti di telefonia cellulare

Nei casi in cui, per effetto della particolare evoluzione tecnologica o normativa, gli impianti esistenti non dovessero risultare conformi ai limiti di emissione elettromagnetica ed agli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla legge ovvero, a seguito di idonee verifiche e controlli, si ravvisi la difformità di impianti rispetto a quanto previsto nella documentazione presentata a corredo dell'istanza per il rilascio del titolo autorizzativo, ovvero laddove gli impianti installati determinano un significativo impatto ambientale e visivo non sostenibile per la salvaguardia dell'ambiente urbano, i gestori devono per essi predisporre appositi "Piani di Risanamento".

Il Comune ha la facoltà di richiedere ai Gestori la redazione di tali strumenti che dovranno essere sottoposti ad esame da parte della Commissione Tecnica di cui al successivo art.24 ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

I Piani di Risanamento sono finalizzati a ricondurre a conformità gli impianti ritenuti obsoleti, fuori norma o inadeguati rispetto al contesto in cui sono collocati nell'ambito:

- dei valori ammessi dalla legge in merito ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità;
- delle previsioni di corretto uso e governo del territorio stabilite dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri strumenti normativi, con particolare attenzione a quelle inerenti la tutela storico-paesaggistica-ambientale;
- delle disposizioni di carattere tecnico e amministrativo contenute nel presente regolamento comunale.

I Piani di Risanamento dovranno essere redatti a cura e spese dei Gestori, di concerto con il competente ufficio comunale e/o presentati autonomamente, entro 90 gg. dal ricevimento della richiesta motivata del Comune.

I Piani di Risanamento potranno essere approvati dal Comune solo ad acquisizione eventuale del parere favorevole espresso dagli Enti preposti alla tutela sanitaria ed ambientale laddove necessario.

Il Comune, attraverso la Commissione Tecnica di cui al successivo art.24, promuove una specifica concertazione con i Gestori al fine di concordare, congiuntamente, la

razionalizzazione delle reti ed il loro risanamento nel rispetto dei principi e delle norme della legislazione vigente ed in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento comunale.

I suddetti Piani potranno prevedere, oltre che la riqualificazione degli impianti, anche l'eventuale loro delocalizzazione in altri siti ritenuti più idonei.

Nella redazione dei suddetti Piani dovranno essere individuate, in via prioritaria, soluzioni che prevedono l'installazione degli impianti su immobili pubblici di proprietà comunale.

I Piani di Risanamento hanno carattere esecutivo e le opere da essi previste dovranno essere eseguite entro 12 mesi dalla loro approvazione a cura e spese dei gestori degli impianti stessi.

Il mancato adeguamento degli impianti oggetto di risanamento, da effettuare nel rispetto delle leggi vigenti e delle previsioni del Piano stesso, comporta l'applicazione delle procedure e delle sanzioni previste per le installazioni non regolari.

Art. 19 **Piani di Sviluppo della rete per copertura cellulare**

I Gestori di telefonia mobile devono fornire, annualmente, al Comune il proprio programma di sviluppo della rete cellulare, corredato da una planimetria generale del territorio comunale, in scala adeguata, contenente:

- l'ubicazione degli impianti esistenti e di quelli di cui è in corso di definizione la pratica per il rilascio del necessario titolo autorizzativo;
- l'indicazione delle "aree di ricerca", il cui diametro non può eccedere i 200 metri, ove individuare puntualmente i siti selezionati per le installazioni programmate.

I Piani di Sviluppo hanno carattere di previsione di massima e devono essere trasmessi al Comune entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Successivamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i Gestori dovranno trasmettere al Comune gli eventuali aggiornamenti in ordine a tale pianificazione.

I suddetti Piani non sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Amministrazione Comunale, fatto salvo il contenuto del presente articolo, promuove la concertazione con i gestori al fine di concordare, preventivamente e congiuntamente, l'ubicazione degli impianti necessari allo sviluppo delle reti nel rispetto dei principi e delle normative nazionali e regionali vigenti, delle disposizioni del presente regolamento, della tutela degli interessi della cittadinanza.

Nella redazione dei suddetti Piani dovranno essere individuate, in via prioritaria, soluzioni che prevedono le installazioni su immobili pubblici di proprietà comunale.

Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per nuove installazioni, nel corso di ciascun anno solare, potranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale soltanto le richieste di installazione di impianti la cui proposta di ubicazione risulti ricompresa nelle previsioni generali del Piano di Sviluppo presentato dai gestori entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente; sono fatte salve le eventuali richieste per installazioni provvisorie che potranno essere autorizzate indipendentemente dalle previsioni contenute nel Piano di Sviluppo.

Art.20

Catasto comunale degli impianti radio base

Tutti gli impianti fissi radiobase per telefonia cellulare devono essere identificati cartograficamente sulla mappa del territorio comunale ed opportunamente censiti e descritti con il tramite della scheda tecnica di cui al modello n.1 allegato al presente regolamento. La scheda deve contenere, tra l'altro, l'immagine fotografica dell'impianto inserito nel contesto territoriale interessato, lo stralcio della cartografia catastale con l'ubicazione puntuale del sito, i dati relativi al titolo abilitativo.

Il catasto degli Impianti è realizzato nella fattispecie di un GIS, predisposto su supporto digitale.

Alla sua formazione ed al suo progressivo aggiornamento provvede l'ufficio comunale competente.

Il catasto delle installazioni, esteso all'intero territorio comunale, è riprodotto su base cartografica aerofotogrammetria digitale e su supporto cartaceo. Esso è composto dai seguenti elaborati:

Tav. QG	Quadro Generale d'Unione delle Tavole	Scala 1:40.000
Tav. 1	Viterbo Nord – La Quercia	Scala 1: 5.000
Tav. 2	Viterbo Sud	Scala 1: 5.000
Tav. 3	Poggino	Scala 1: 5.000
Tav. 4	Zona Aeroporto	Scala 1: 5.000
Tav. 5	Zona Terme	Scala 1: 5.000
Tav. 6	Zona Palanzana	Scala 1: 5.000
Tav. 7	Bagnaia	Scala 1: 5.000
Tav. 8	Zona Belcolle	Scala 1: 5.000
Tav. 9	S. Martino - Tobia	Scala 1: 5.000
Tav. 10	Poggio Nibbio	Scala 1: 5.000
Tav. 11	Grotte S. Stefano	Scala 1: 5.000
Tav. 12	Roccalvecce - S Angelo	Scala 1: 5.000
Tav. 13	Fastello	Scala 1: 5.000
Tav. 14	Montecalvello - Vallebona	Scala 1: 5.000

Art.21

Monitoraggio del territorio

Per l'attività di monitoraggio dell'intero territorio comunale, l'Amministrazione si avvale del contributo dell'ARPALazio quale organo istituzionalmente competente al controllo in materia di inquinamento elettromagnetico ed acustico.

Con riferimento ai nuovi impianti da installare, il Comune si avvarrà delle competenze dell'ARPALazio anche in fase di istruttoria in seno alla Commissione tecnica di cui al successivo art. 24.

Relativamente agli impianti già in esercizio, il Comune si avvarrà dell'ARPALazio per la vigilanza, il monitoraggio sistematico, il controllo in continuo dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti al fine di verificare l'ottemperanza dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Le operazioni di monitoraggio saranno richieste con periodicità almeno semestrale ed i dati rilevati saranno acquisiti dal Comune che ne curerà la pubblicazione nelle forme ritenute più idonee ed efficaci.

E' facoltà del Comune stipulare con l'ARPALazio un apposito protocollo di intesa anche per concordare attività suppletive di monitoraggio.

L'Amministrazione Comunale si riserva, all'occorrenza e se necessario, di far eseguire controlli specifici aggiuntivi al normale programma di monitoraggio a cura di organismi e soggetti tecnici specializzati.

Art. 22 Norme transitorie

I procedimenti di rilascio di autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, avviati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento i cui lavori, tuttavia, non sono stati ancora avviati o completati valgono le procedure del presente regolamento in materia di comunicazione di inizio e fine lavori, di entrata in esercizio ed in ordine alle successive verifiche tecnico-amministrative di collaudo.

Il rilascio di nuovi titoli autorizzativi per l'installazione di impianti fissi di telefonia cellulare è subordinato alla presentazione del Piano di Sviluppo della rete da parte del Gestore.

Art.23 Fondo speciale per il risanamento ambientale

Le risorse economiche derivanti dall'uso o dalla locazione degli immobili comunali per l'installazione di impianti radiobase, sono destinate ad un Fondo speciale finalizzato al recupero ed al risanamento ambientale, alla riqualificazione urbanistica delle aree di pubblico interesse prossime alle installazioni da cui derivano i proventi, a sostenere eventuali monitoraggi e verifiche suppletive nonché attività di consulenza connesse.

Tale Fondo è utilizzabile dalla Amministrazione Comunale anche per sostenere le spese necessarie alla campagna di informazione prevista all'art.1 del presente regolamento.

Il Fondo è gestito dall'Amministrazione Comunale attraverso provvedimenti di Giunta.

Art.24 Commissione tecnica di valutazione

“Art. 24 – Commissione tecnica di valutazione”

Al fine di garantire un'efficace valutazione tecnica delle nuove richieste di installazione di impianti, dei Piani di Risanamento e dei Piani di Sviluppo della rete presentati dai gestori, l'Amministrazione Comunale istituisce, presso il Settore

urbanistica, un'apposita Commissione Tecnico-amministrativa permanente di valutazione presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da:

- n. 5 professionisti esperti del settore, nominati dal Consiglio Comunale (3 di maggioranza e 2 di minoranza);
- n. 3 consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale (2 di maggioranza e 1 di minoranza);
- n. 1 rappresentante della Circoscrizione territorialmente competente;
- n. 1 rappresentante dell'ARPALazio;
- n. 1 rappresentante dei comitati cittadini contro l'elettrosmog.

Tale Commissione è chiamata ad esprimere, in fase istruttoria, pareri a carattere consultivo sulle pratiche inerenti gli impianti per stazioni radio base ed a svolgere attività di concertazione con i Gestori nei casi previsti dal presente regolamento ovvero per:

- la pianificazione degli impianti;
- la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- il controllo dell'impatto ambientale e visivo prodotto dagli impianti;
- la valutazione dei "Piani di Sviluppo" delle reti di telefonia cellulare presentati dai gestori;
- la definizione progettuale congiunta dei "Piani di Risanamento";
- la definizione dei contrattuali tra Comune e gestori;
- la definizione delle campagne di formazione ed informazione rivolte alla popolazione.

Le attività della Commissione sono equiparate a quelle della Commissione Edilizia Comunale così come il suo funzionamento.

I lavori della Commissione saranno finanziati con procedure e modalità analoghe a quelle della Commissione Edilizia almeno fino a quando non sarà istituito il fondo speciale per il risanamento ambientale di cui al precedente art. 23.

L'ARPALazio ed altri Organismi specializzati potranno svolgere attività di consulenza per l'Amministrazione Comunale e la stessa Commissione tecnica.";

Art.25 Sanzioni

Nei casi di esercizio o impiego di sorgenti o impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superiori ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione prescritti dalle normative, vengono applicate le sanzioni previste dalla legge nazionale.

Ai fini della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nel caso di inosservanza delle prescrizioni previste nel titolo abilitativo all'installazione ed all'esercizio di impianti radiobase, l'Amministrazione Comunale provvede ad applicare, previa diffida, la sospensione del titolo autorizzativo; in caso di nuova infrazione il titolo autorizzativo è definitivamente revocato.



modello n.1

COMUNE DI VITERBO
CATASTO DELLE INFRASTRUTTURE
DELLE RETI RADIOMOBILI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA

NUMERO DI RIFERIMENTO IN MAPPA	--	
GESTORE dell'Impianto		
Indirizzo:		

TITOLARE DELL'IMMOBILE	
Indirizzo:	

N. PRATICA EDILIZIA	TITOLO AUTORIZZATIVO	LOCALIZZAZIONE			DATI CATASTALI			
		Loc.	Via/P.za	civ.	Terr.	Fabb.		
					Foglio		partic.	
Data installazione		PRESENZA DI VINCOLI:			contrassegnare se SI			
		Tipo di vincoli:						
Scadenza titolo autorizzativo		COORDINATE GEOREFERENZIATE:			X			
					Y			

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO				PROPRIETA' DELL'IMMOBILE			
Collocato a terra	su palo			Privata	uso esclusivo		
	su traliccio				uso pubblico		
	su carrello mobile				condominiale		
Su fabbricato	a parete			Pubblica	comunale		
	su copertura				altro Ente		

Fotografia dell'impianto	Stralcio di mappa catastale con ubicazione dell'impianto

Note:

ELENCO DEI SITI SENSIBILI PROTETTI

<i>N.</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>INDIRIZZO</i>
1	Scuola Elementare "La Quercia"	Viale Fiume
2	Scuola Materna "L. Murialdo"	Via L. Murialdo
3	Istituto Padri Giuseppini	Via L. Murialdo
4	Scuola Belle Arti	Via Col Moschin
5	Scuola Media "P.Vanni"	Via C. Cattaneo
6	Scuola Elementare "S. Canevari"	Via C. Cattaneo
7	Scuola Materna "La Pila"	Via C. Cattaneo
8	Università Santa Maria in Gradi	Via S.Maria in Gradi
9	Istituto Card. Ragonesi	Viale IV Novembre
10	Istituto Privato	Via Vicenza
11	Liceo Artistico	Via Genova
12	Università	
13	Scuola Privata	
14	Clinica "Santa Teresa"	
15	Clinica "Salus"	
16	Liceo Linguistico	
17	Scuola Merlini	
18	Asilo Privato "Scarabokkio"	
19	Materna Ellera	Via Venezia Giulia
20	Materna "S. Barbara" Ellera	Via Friuli
21	Scuola Elementare Ellera	Strada Ellera
22	Scuola Media "P: Egidi" Ellera	Via Pola
23	Casa di Cura "Villa Rosa"	Viale F. Baracca
24	Scuola Atheneum	Viale Trento
25	Scuola di Lingue British Institute	Piazza della Rocca
26	Scuola Elementare "Bianchi"	Via Emilio Bianchi
27	Scuola Media "Tecchi"	Via Emilio Bianchi
28	Scuola San Giovanni	Largo Venerini
29	Day-Ospital Dialisi	Viale R. Capocci
30	Ente Scuola	Viale R. Capocci
31	Istituto IPSIA	Piazza D. Alighieri
32	Istituto Scientifico "P.Ruffini"	Via della Verità
33	Scuola Media "L.Fantappiè"	Piazza L. Concetti
34	Istituto "P.Savi"	Viale R. Capocci
35	Materna "S.Sisto"	Piazza S. Sisto
36	Istituto Liceo Buratti	Via Carletti
37	Caritas Locali Don Alceste	
38	Padri Giuseppini	Viale Diaz
39	Istituto Magistrale "S. Rosa"	Piazza degli Orfani
40	Tribunale	Piazza Fontana Grande
41	Scuola Americana "School Year Abroad"	Via Cavour

42	Scientifico Borgognoni	
43	Accademia	
44	Istituto Buon Pastore	Via Buon Pastore
45	C.E.P.U.	Piazza di Caduti
46	Materna "S. Faustino"	Via Maria SS. Liberatrice
47	Asilo Ex Onmi	
48	Università	Via S. Camillo de Lellis
49	Istituto Geometri	Via C. Pinzi
50	Ospedale Vecchio	Via S. Lorenzo
51	Scuola Infermieri	
52	Università	Via San Carlo
53	Asilo Carmine	
54	Scuole Carmine	
55	Asilo Pilastro	
56	Scuola Elementare "A. Volta"	
57	I.T.I.S.	Via A. Volta
58	Università	Via San Camillo de Lellis
59	Università	Via San Camillo de Lellis
60	Istituto Einaudi	Strada Toscanese
61	Centro Formazione Alto Lazio	
62	Istituto Orioli	Via Villanova
63	Scuola Regione Lazio	
64	Scuola Elementare	Via Grispigni
65	Istituto J.J. Rousseau	Via Grispigni
66	Casa di Cura Giovanni XXIII	Strada Teverina
67	Materna Villanova	Via I. Garbini
68	Asilo Privato "Giardino Infanzia"	Via I. Garbini
69	Convitto Paradosso	
70	Ospedale Belcolle	
71	Istituto Villa Buon Respiro	
72	Villa Immacolata	
73	Scuola San Martino	
74	Asilo San Martino	
75	Scuole Bagnaia	
76	Scuole Elementare Grotte S. Stefano	
77	Scuole Medie Grotte S. Stefano	
78	Ex Scuole Fastello	
79	Ex Scuole Montecalvello	
80	Ex Scuole Roccalvecce	
81	Ex Scuole S. Angelo	
82	Scuole Farine	
83	Asilo Privato Bagnaia	
84	Scuole Medie Bagnaia	
85	Ex Scuola Vallebona	

